

Gloria Marchetti

UN'ULTERIORE DELIMITAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI. RIFLESSIONI SULLA SENT. CORTE COST. N. 184 DEL 2025

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE 16 DICEMBRE 2025, N. 184

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto normativo di riferimento in materia di FER. – 3. La legge sarda sulle aree idonee. – 4. La decisione della Corte costituzionale: una censura ai limiti regionali imposti allo sviluppo degli impianti FER. – 5. Le conseguenze pratiche della sentenza e le criticità che permangono. – 6. Il ruolo delle Regioni in materia di energie rinnovabili e i suoi riflessi sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente. – 7. Considerazioni conclusive sulla necessità di un equo bilanciamento degli interessi.

1. Introduzione

Con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel ricorso si lamentava che alcune disposizioni della legge regionale, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale e sovranazionale in materia energetica e paesaggistica, si sarebbero poste in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lett. *m*) e *s*), e terzo comma, Cost. Il ricorso è stato in gran parte accolto dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che la legge fosse in larga misura in contrasto con la normativa interna ed europea, in particolare laddove venivano imposti limiti allo sviluppo delle installazioni degli impianti di fonti di energia rinnovabile (d'ora innanzi «FER»).

Nell'accogliere i rilievi del Governo, la Corte costituzionale, inserendosi, peraltro, nel solco di un suo oramai consolidato orientamento giurisprudenziale¹, ha ribadito che la qualificazione di un'area come «non idonea» non può mai equivalere a un divieto generalizzato e assoluto di installazione degli impianti FER. Tale impostazione – secondo la Corte – ponendo limiti eccessivi allo sviluppo delle energie rinnovabili, sarebbe in contrasto con l'assetto normativo statale che punta, invece, a favorirne la diffusione attraverso procedimenti autorizzativi semplificati, soprattutto nelle aree considerate idonee.

Si tratta di una sentenza che assume una particolare rilevanza. Essa ha delimitato gli spazi di intervento legislativo regionale in materia di energie pulite e, più nello specifico, relativamente alle aree idonee e non idonee per gli impianti FER. Pertanto, la sentenza rappresenta un ulteriore passo nella direzione di riconoscere l'importanza della diffusione delle energie pulite, sottolineando che la tutela dell'ambiente e del paesaggio, al quale era volta la legge sarda, deve convivere con lo sviluppo delle rinnovabili.

Si vogliono, dunque, compiere alcune riflessioni sulla pronuncia in esame, in merito alle sue conseguenze pratiche e a quelle che derivano, più in generale, da una delimitazione del ruolo legislativo delle Regioni – anche di quelle speciali, come nel caso specifico – in materia di energie rinnovabili, nonché sui suoi riflessi sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. *Il contesto normativo di riferimento in materia di FER*

La sentenza in esame si inserisce in un contesto normativo, quello relativo allo sviluppo delle FER, di non facile lettura, complesso e multilivello, nell'ambito del quale si intrecciano competenze sovranazionali, statali e regionali². Appare dunque opportuna, ai nostri fini, una

¹ Si cfr. Corte cost. 28 luglio 2025, n. 134.

² Sul riparto di competenze legislative in materia di energie rinnovabili, si vedano: L. CUOCOLO, *Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni. Un equilibrio instabile tra mercato, autonomia e ambiente*, Milano, 2011; F. DONATI, *Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di energia*, in E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), *Il*

breve ricostruzione del quadro normativo attualmente in vigore relativo alla transizione energetica verso fonti pulite e, più nello specifico, agli impianti FER³.

A livello europeo, da tempo è stata prevista una normativa volta a promuovere le FER⁴. Tuttavia, un punto di svolta, nella promozione delle energie pulite, si ha con la comunicazione dell'11 dicembre 2019 (*European Green Deal*)⁵, con la quale la Commissione ha avviato

nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007, pp. 35 ss.; C. BUZZACCHI, *La materia energia nella giurisprudenza costituzionale*, in ID. (a cura di), *Il prisma energia*, Milano, 2010, pp. 1 ss.; A. COLAVECCHIO, *Il nuovo riparto di competenza Stato-Regioni nella materia «energia»*, in D. FLORENZANO, S. MANICA (a cura di), *Il governo dell'energia tra Stato e Regioni*, Trento, 2009, pp. 6 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Il governo delle energie rinnovabili tra Stato e Regioni*, in AA.VV., *Annuario di diritto dell'energia*, Bologna, 2013, pp. 17 ss.; G. COZZOLINO, *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117.3.)*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001*, Napoli, 2015, p. 363; C. MAINARDIS, *Competenza concorrente e fonti secondarie nel «governo» delle energie rinnovabili*, in *Oss. fonti*, n. 3, 2020, pp. 1330 ss.; M. BATTISTELLI, *La competenza legislativa regionale in materia di energie rinnovabili al vaglio dei limiti statali e delle competenze trasversali*, in *Federalismi.it*, n. 28, 2024, pp. 1 ss.; F. BOCCHINI, *Contributo allo studio della potestà legislativa regionale in materia di energia nella Costituzione*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 1, 2024, pp. 1 ss.

³ Per un'analisi della normativa relativa alle FER, si vedano: C. VIVIANI, *La localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*, in G.F. CARTEI (a cura di), *Energie rinnovabili e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, Napoli, 2022, pp. 134 ss.; N. BERTI, A. BONAITI, *Aspetti e problemi delle recenti riforme in tema di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 1, 2023, pp. 1 ss.

⁴ In particolare, sono state adottate le seguenti direttive: la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, abrogata poi dalla direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (la c.d. RED II), modificata recentemente dalla direttiva (UE) 2023/2413 (la c.d. RED III).

⁵ Mette particolarmente in luce la svolta dell'Unione europea in materia di ambiente, avvenuta con il *Green Deal*, E. CHITI, *Managing the Ecological Transition of the*

un'importante azione volta a ridurre a zero l'impatto delle attività connesse all'industria e all'energia sull'ambiente, con la finalità di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Al fine di perseguire gli ambiziosi obiettivi definiti dal *Green Deal* è stato adottato dapprima il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica⁶ e poi il regolamento (UE) 2024/1991, del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ripristino della natura⁷. Quest'ultimo, per quanto qui più interessa, prevede che «la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (...) sono presunti di interesse pubblico prevalente»⁸; presunzione che può venir meno in relazione a determinati territori degli Stati membri o in relazione a specifiche tecnologie o progetti solo in ragione di «circostanze specifiche e debitamente giustificate».

A livello nazionale, la disciplina relativa agli impianti FER è contenuta nel d.lgs. n. 190/2024⁹, cosiddetto testo unico sui regimi amministrativi FER, che ha in gran parte abrogato il d.lgs. n. 199/2021¹⁰ e che, a sua volta, è stato modificato dal d.l. n. 175/2025¹¹, convertito nella l. n. 4/2026, e dal d.lgs. n. 178/2025¹². Tale normativa mira, nel com-

EU: the European Green Deal as a Regulatory Process, in *Common Market Law Review*, n. 59, 2022, spec. pp. 39 ss.

⁶ Che ha modificato il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima).

⁷ Che ha modificato il regolamento (UE) 2022/869.

⁸ Art. 6, par. 1.

⁹ Recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

¹⁰ Che ha dato attuazione alla delega attribuita al Governo con l'art. 5 della l. n. 53 del 2021 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020).

¹¹ d.l. n. 175/2025 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito nella l. n. 4 del 2026, che ha introdotto una nuova disciplina sull'individuazione delle aree idonee inserendo l'art. 11-*bis* (Aree idonee su terraferma) al d.lgs. n. 190/2024.

¹² «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da

plesso, a realizzare il principio generale della massima diffusione degli impianti FER. A tale fine, è previsto che gli interventi di realizzazione o modifica di tali impianti siano considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici¹³. Nel caso di bilanciamento con gli interessi alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo, l'interesse alla transizione energetica attraverso le fonti rinnovabili viene considerato come «interesse pubblico prevalente», «salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi»¹⁴.

Riguardo al sistema di autorizzazione, la disciplina *de qua* prevede tre diversi regimi semplificati per la realizzazione degli impianti FER: attività libera¹⁵, procedura abilitativa semplificata (PAS)¹⁶ e autorizzazione unica (AU)¹⁷. Il regime di attività libera, relativo a interventi di minore portata¹⁸, non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad eccezione di quelli derivanti dalla speciale tutela di cui è già oggetto il bene o l'area¹⁹. La procedura abilitativa semplificata, richiesta per la realizzazione degli impianti con un impatto di media portata²⁰, prevede – allo scopo di consentire l'ottenimento in tempi rapidi di un titolo abilitativo – che il proponente del progetto presenti al Comune di riferimento le dichiarazioni e la documentazione necessaria e che se quest'ultimo non solleva obiezioni entro un determinato termine (solitamente 30 o 90 giorni a seconda della normativa locale), scatta il mec-

fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

¹³ Art. 2 comma 2, d.lgs. n. 190/2024.

¹⁴ Art. 3 comma 1, d.lgs. n. 190/2024.

¹⁵ Art. 7, d.lgs. n. 190/2024.

¹⁶ Art. 8, d.lgs. n. 190/2024.

¹⁷ Art. 9, d.lgs. n. 190/2024.

¹⁸ Previsti nell'allegato A del d.lgs. n. 190/2024.

¹⁹ Rientrano in questa categoria, ad esempio, i beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree naturali protette o i siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

²⁰ Previsti nell'allegato B del d.lgs. n. 190/2024.

canismo del silenzio-assenso e l'intervento può essere avviato. L'autorizzazione unica riguarda, invece, gli impianti di grandi dimensioni (es. grandi parchi eolici o fotovoltaici a terra) o quelli che richiedono valutazioni complesse e, a seconda della tipologia di interventi, è di competenza delle Regioni²¹ o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica²²; essa è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutti gli enti coinvolti (tramite Conferenza di servizi), e comprende, ove necessarie, la valutazione di impatto ambientale (VIA) o la valutazione di incidenza ambientale (VIncA).

Rispetto, invece, all'allocazione degli impianti FER, la normativa prevede una distinzione tra aree idonee e non idonee. Per l'installazione in aree idonee, relative a interventi soggetti ad attività libera o a procedura abilitativa semplificata, non è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica²³; quest'ultima fornisce un parere obbligatorio ma non vincolante. In modo analogo, per l'installazione in aree idonee, relative a interventi soggetti ad autorizzazione unica, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio ma non vincolante. Pertanto, l'inidoneità dell'area non implica, in maniera automatica, il divieto di realizzare impianti di produzione FER, ma solo l'obbligo di una valutazione caso per caso, seguendo un *iter* di autorizzazione ordinario e non semplificato.

Quanto al ruolo delle Regioni, poi, la recente legislazione introduce due significative novità. La prima novità concerne l'individuazione delle aree idonee, in passato rimessa alla potestà legislativa regionale²⁴, nel rispetto di principi stabiliti a livello nazionale²⁵, e ora individuate direttamente dal legislatore statale, sia in relazione a quelle sulla terra-

²¹ Per gli interventi elencati all'allegato C, prima sezione.

²² Per gli interventi elencati all'allegato C, seconda sezione.

²³ Art. 11-*quater*, d.lgs. n. 190/2024, che ha introdotto procedure amministrative semplificate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee.

²⁴ Si cfr., in proposito, F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel «nuovo ordinamento» dell'energia*, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, n. 1, 2022, p. 97.

²⁵ Art. 20, d.lgs. n. 199/2021.

ferma²⁶ che a quelle a mare²⁷. Le Regioni possono ora solo individuare ulteriori aree idonee sul loro territorio, nel rispetto dei principi e dei criteri statali²⁸, che attengono, in particolare, alla salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio, alla qualità dell'aria e dei corpi idrici, delle aree naturali protette, nonché alla preservazione della destinazione agricola dei suoli. La seconda novità riguarda la previsione di un espresso divieto per le Regioni di stabilire limiti generali e astratti all'installazione di impianti FER²⁹. In tal modo, il legislatore ha così positivizzato un principio che la Corte costituzionale aveva da tempo richiamato, secondo cui sono da considerare costituzionalmente illegittime quelle disposizioni di leggi regionali che prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti FER³⁰. Ciò perché, secondo la Corte, l'interesse alla massima diffusione degli impianti³¹ «può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo»³².

3. La legge sarda sulle aree idonee

La l. r. Sardegna n. 20/2024 ha dato attuazione alla disciplina con-

²⁶ Art. 11-*bis*, d.lgs. n. 190/2024.

²⁷ Art. 11-*ter*, d.lgs. n. 190/2024.

²⁸ Di cui al comma 4 dell'art. 11-*bis*, d.lgs. n. 190/2024.

²⁹ Art. 11-*bis* comma 4, lett. d), d.lgs. n. 190/2024.

³⁰ Corte cost. 11 novembre 2011, n. 308, punto 3.3 del *Cons. in dir.*

³¹ Sul tema, si vedano: V. BURATTI, *Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e l'illegittimità di divieti assoluti nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. giur. amb.*, n. 34, 2019, pp. 635 ss.; G. BAROZZI REGGIANI, *Il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e il bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti nella disciplina delle c.d. «aree idonee»*, *ivi*, n. 3, 2022, pp. 597 ss.; A. BONOMO, *La «prevalenza sostenibile» della transizione energetica. Riflessioni sul nuovo equilibrio tra decarbonizzazione e tutela degli «altri» interessi nel procedimento amministrativo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2025, pp. 249 ss.

³² Corte cost. 5 aprile 2018, n. 69, punto 6.1 del *Cons. in dir.*

tenuta nel d.m. 21 giugno 2024 (il c.d. «decreto aree idonee») – successivamente sostituita dal d.l. n. 175/2025 – che demandava alle Regioni l'individuazione delle aree ove era consentito realizzare gli impianti FER. La legge era volta a individuare le aree idonee all'installazione degli impianti FER e quelle che, invece, dovevano essere tutelate – allo scopo, in particolare, di salvaguardare il paesaggio e l'agricoltura – e a semplificare i relativi procedimenti autorizzativi. Al fine di perseguire tali obiettivi, il legislatore regionale ha previsto due meccanismi. Il primo meccanismo era quello della retroattività della legge, dovendosi applicare anche agli interventi il cui *iter* autorizzativo era in corso prima della data dell'entrata in vigore della legge e a quelli già autorizzati che non avessero «determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi»³³. Di conseguenza, i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sarebbero stati privi di efficacia³⁴. Il secondo meccanismo era quello di una variazione del sistema di qualificazione di idoneità delle aree stabilite dal legislatore statale. La legge regionale, infatti, nell'individuare «le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie»³⁵, prevedeva per quelle non idonee il divieto di realizzazione degli impianti, da estendersi anche a quelli «la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale» fosse in corso al momento dell'entrata in vigore della legge³⁶. Si introduceva, in questo modo, un sistema di qualificazione delle aree in cui era previsto: per le aree idonee l'applicazione della disciplina di maggior favore; per le aree non idonee un divieto generale di realizzazione degli impianti, accompagnato, peraltro, da un principio retroattivo in forza del quale si sarebbero rimossi i provvedimenti amministrativi definitivi; per le aree ordinarie l'applicazione della normativa di autorizzazione ordinaria. Tale normativa si poneva in evidente contrasto già con le disposizioni del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui le aree non incluse tra le aree idonee non avrebbero potuto «essere dichiarate non idonee» all'installazione di impianti FER «in

³³ Art. 1 comma 2.

³⁴ Art. 1 comma 5.

³⁵ Art. 1 comma 1.

³⁶ Art. 1 comma 5.

sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti»³⁷.

Pertanto, il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, ritenendola in contrasto con la normativa statale ed europea, in particolare per i numerosi limiti, ulteriori a quelli statali, imposti allo sviluppo delle grandi installazioni. La normativa regionale avrebbe così limitato l'applicazione del principio di derivazione europea della massima diffusione delle FER. Nel ricorso³⁸, al riguardo, si è sottolineato che l'inadeguatezza di una determinata area ad ospitare impianti FER dovesse derivare «non già da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, bensì all'esito di un procedimento amministrativo che consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in ragione delle relative specialità»³⁹. Nel ricorso si è altresì lamentato che la previsione della retroattività delle disposizioni regionali avrebbe travolto i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi già emanati, privandoli di efficacia, salvo il limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi⁴⁰. In questo modo, secondo il Governo, sarebbero stati messi «in discussione diritti già acquisiti dall'interessato», e non ci si sarebbe attenuti – dinanzi ad un quadro statale che, in conformità al diritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili – «ad alcun criterio di ragionevolezza»⁴¹. Altre censure del Governo hanno inoltre riguardato, nello specifico: l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti *off-shore*, che avrebbe violato i principi fondamentali fissati dallo Stato; l'introduzione di limiti più restrittivi, rispetto a quelli statali, agli interventi di *revamping* e *repowering* su impianti esistenti; la presunzione, in caso di un progetto ricadente parzialmente in aree idonee e parzialmente in aree non idonee, della «non idoneità»; la previsione di una disciplina sui procedimenti autorizzatori che, in alcuni casi, si sarebbe discostata dalla legislazione statale, volta alla semplificazione.

³⁷ Art. 20 comma 7, d.lgs. n. 199 del 2021.

³⁸ Ricorso n. 8 reg. ric. 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2025.

³⁹ Punto I.4 del ricorso.

⁴⁰ Art. 1 comma 5.

⁴¹ Punto I.4.1 del ricorso.

4. *La decisione della Corte costituzionale: una censura ai limiti regionali imposti allo sviluppo degli impianti FER*

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di gran parte delle disposizioni della legge sarda, ha sostanzialmente «demolito» la stessa, invalidandone, di fatto, l'impostazione. La sentenza n. 184/2025 ha definito con chiarezza il quadro normativo relativo allo sviluppo delle FER, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee e all'applicazione del d.l. n. 175/2025 e del d.lgs. n. 178/2025. In questo contesto, la Corte ha chiarito fino a che punto le Regioni possono spingersi nel porre divieti all'installazione degli impianti FER nel momento in cui individuano le aree idonee e non idonee.

In primo luogo, la Corte costituzionale, in sostanziale continuità con quanto già stabilito nella sent. n. 134/2025, ha ribadito che «l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» e ha sottolineato che «la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione». Tale procedimento consente di valutare in concreto «le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato»⁴² ed è in quella sede che devono emergere le obiettive ragioni ostative alla realizzazione dell'impianto in un'area non idonea. Ad avviso della Corte, tale impostazione serve a contrastare il fenomeno NIMBY (*Not In My Back Yard*) e, quindi, ad evitare che vengano assecondate le volontà di organi politici regionali volte ad ostacolare la realizzazione degli impianti FER sui rispettivi territori; ciò, infatti, «si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili»⁴³. Alla luce di tali argomentazioni, è stata quindi dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che poneva

⁴² Punto 6.4.1 del *Cons. in dir.*

⁴³ Punto 6.2 del *Cons. in dir.*, che richiama Corte cost. 21 ottobre 2022, n. 216 e 28 luglio 2025, n. 134.

un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee (art. 1 comma 5), in quanto posta in violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva (UE) 2023/2413 e, pertanto, in contrasto con l'art. 117 primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale⁴⁴.

In secondo luogo, la Consulta ha censurato la disposizione che comportava l'effetto di «rendere *tamquam non essent*, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati», in quanto «trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (*ex plurimis*, sentenza n. 88 del 2025)». Pertanto, è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 comma 2, della legge sarda, nella parte in cui era previsto che questa trovasse applicazione a tutti i provvedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, già rilasciati in data anteriore alla sua entrata in vigore, comportando l'inefficacia degli stessi; previsione in contrasto con i principi «del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica»⁴⁵.

In terzo luogo, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di quella disposizione che prevedeva nuove tipologie di limiti – ulteriori e diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale – alle attività di *repowering* e *revamping*, in ragione dell'estensione delle superfici interessate (art. 1 comma 8), in quanto considerata in «violazione degli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale e dell'art. 117 primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione degli impianti FER»⁴⁶.

In quarto luogo, è stata censurata la previsione di un'autonoma in-

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Punto 6.1.2 del *Cons. in dir.*

⁴⁶ Punto 6.5.1 del *Cons. in dir.*

dividuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER *off-shore* (art. 1, comma 9), in quanto adottata in violazione del criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Al riguardo, è stato chiarito che «l'individuazione dei siti *off-shore* idonei all'installazione di impianti FER è di competenza statale»⁴⁷.

Inoltre, è stata dichiarata illegittima la disposizione, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge regionale sarda, che prevedeva una particolare procedura autorizzativa in grado di «aggirare» la normativa statale nazionale riguardante VIA, paesaggio e Conferenza dei servizi, consentendo l'approvazione degli interventi in aree non idonee in caso di istanza del Comune interessato all'installazione dell'impianto, seguita da un'intesa con la Regione. Il ricorso a tale procedura avrebbe consentito di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica⁴⁸ che, invece, secondo i giudici della Corte, essendo istituto di protezione ambientale uniforme valevole per tutto il territorio nazionale, è anche «norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.»⁴⁹.

Infine, la Corte, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede la prevalenza della «non idoneità», nel caso di un progetto ricadente in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee (art. 1, comma 7), ha chiarito che non può automaticamente prevalere la non idoneità; la decisione in merito alla realizzazione di tali impianti va assunta nell'ambito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, in cui si devono considerare le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato.

⁴⁷ Punto 6.6 del *Cons. in dir.*

⁴⁸ Art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁴⁹ Corte cost. 20 luglio 2016, n. 189.

5. Le conseguenze pratiche della sentenza e le criticità che permangono

Appaiono di particolare rilievo le conseguenze pratiche della sentenza in commento. Quest'ultima, pur avendo prodotto l'effetto concreto di far venir meno i limiti che la Regione Sardegna aveva posto all'installazione degli impianti FER, con la conseguenza più evidente di rimuoverne il blocco, non ha risolto alcune criticità.

Per un verso, permangono nella Regione Sardegna dei criteri più restrittivi, rispetto a quelli nazionali, in merito alla localizzazione degli impianti FER. È pur vero che, come si è visto, è stato ribadito dalla Corte costituzionale che la non idoneità del sito non preclude l'autorizzazione del progetto. È altrettanto vero, tuttavia, che restano pienamente efficaci gli allegati alla legge regionale che elencano le aree non idonee. In tali allegati la Regione ha introdotto criteri che considerano la quasi totalità del territorio regionale area non idonea. Di fatto, pertanto, la stragrande maggioranza dei progetti non può beneficiare degli *iter* semplificati previsti per l'autorizzazione degli impianti FER in area idonea, neppure di quelli individuati dal legislatore statale. La disciplina regionale non è quindi in linea con il principio di massima diffusione degli impianti FER, da perseguirsi anche tramite procedure autorizzative semplificate e accelerate, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. Inoltre, vi sono disposizioni della legge regionale che non sono state dichiarate incostituzionali e, pertanto, continuano a rimanere in vigore, con la conseguenza che la Regione può limitare, concretamente, lo sviluppo delle rinnovabili. È il caso, ad esempio, di un progetto ricadente in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, in relazione al quale, sebbene – come ha chiarito la Corte costituzionale – non prevalga automaticamente la non idoneità, la decisione in merito alla realizzazione degli impianti può essere adottata nell'ambito di uno specifico procedimento di autorizzazione del progetto stesso.

Per altro verso, rimane un nodo irrisolto: la legge sarda, come si è visto, ha dato attuazione alle previsioni contenute nel decreto del 2024 che demandava alle Regioni l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti ma che, successivamente, sono state indicate dal d.l. n. 175/2025. Di fatto, dunque, si ha una disciplina regionale delle aree non idonee in grado di derogare alla normativa statale. Occorre, peral-

tro, ricordare che la Regione Sardegna è intervenuta approvando la l. n. 31/2025⁵⁰, che, però, non ha sostituito integralmente la normativa precedente ma ha modificato l'art. 1, comma 7, e introdotto un nuovo comma, il 7-*bis*; quest'ultimo prevede una moratoria per l'installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici a terra, in attesa dell'approvazione di un successivo regolamento tecnico che definisca le aree non idonee. Il Governo ha, quindi, impugnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale, ritenendo che la moratoria sarebbe lesiva delle competenze nazionali in materia di transizione energetica e che la nuova normativa avrebbe l'effetto di aggirare la sentenza n. 28 del 2025; sentenza, quest'ultima, che aveva dichiarato l'incostituzionalità della l. n. 20/2024 proprio nella parte in cui prevedeva una moratoria di 18 mesi per la realizzazione di nuovi impianti FER, in attesa dell'approvazione delle leggi regionali sulle aree idonee. Per contro, la Regione Sardegna ha successivamente impugnato, a sua volta, la l. n. 4/2026, di conversione del decreto sulle aree idonee, ritenendola lesiva dell'autonomia statutaria e della competenza in materia di governo del territorio. Sul rapporto tra la normativa regionale e quella statale in merito all'individuazione delle aree idonee e non idonee è altresì intervenuta, recentemente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2026, che ha deciso un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione Sardegna. La pronuncia ha stabilito che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) non avrebbe dovuto autorizzare impianti (come quelli agrivoltaici) applicando le disposizioni sulle aree idonee contenute nel d.lgs. n. 199/2021, disapplicando la l. r. Sardegna n. 20/2024, in quanto ritenuta costituzionalmente illegittima; la legge sarda, infatti, pur prevedendo – come si è visto – una disciplina delle aree non idonee in contrasto con la normativa statale, è stata dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima dalla Corte, proprio dalla sentenza che qui si commenta, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER. La sentenza ha, pertanto, ribadito un

⁵⁰ Recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

principio consolidato secondo il quale l'amministrazione non può considerare una legge regionale come priva di efficacia sulla base di una propria valutazione di illegittimità costituzionale fintantoché la Corte non ne dichiara l'illegittimità costituzionale. Si può dunque affermare che vi è stata, e permane, una forte conflittualità tra la Regione Sardegna e lo Stato in relazione alla definizione delle aree non idonee.

La "questione sarda" è emblematica delle difficoltà dei livelli di governo a collaborare per lo sviluppo delle FER. A fronte di un complesso riparto di competenze legislative in materia di FER tra Stato e Regioni, queste ultime hanno sviluppato una tendenza ad adottare disposizioni finalizzate a limitare, o meglio ad ostacolare, la realizzazione dei relativi impianti, anche in assenza di valide ragioni tecnico-scientifiche; disposizioni in contrasto con la normativa statale e che sono state talora censurate dalla Corte costituzionale. Quest'ultima ha legittimato un forte accentramento delle decisioni che riguardano l'allocazione degli impianti FER e ha delimitato, al riguardo, gli spazi di intervento normativo delle Regioni, riconoscendo a queste ultime un ruolo sul piano amministrativo, al fine di consentire, comunque, l'adozione di scelte politiche regionali basate su specifiche esigenze territoriali. Tutto ciò ha portato a una situazione di forte conflittualità tra Stato e Regioni che ha, di fatto, rallentato la transizione energetica verso le energie rinnovabili. Appare dunque necessario – come si dirà più diffusamente nel paragrafo conclusivo di questo scritto – un atteggiamento maggiormente collaborativo e responsabile, sia da parte dello Stato che delle Regioni, nel momento dell'adozione delle decisioni relative all'allocazione degli impianti FER.

6. Il ruolo delle Regioni in materia di energie rinnovabili e i suoi riflessi sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente

La decisione in esame fornisce l'occasione per compiere una riflessione, più in generale, sul ruolo dello Stato e delle Regioni (anche di quelle speciali) non solo in merito all'installazione di impianti FER, ma anche in relazione a materie strettamente connesse, quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Il legislatore statale ha previsto una disciplina uniforme delle pro-

cedure semplificate, inderogabile da parte delle Regioni; si tratta di una disciplina di principio in una materia concorrente («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») che ha vieppiù limitato la possibilità di interventi legislativi regionali in merito alle FER. Al contempo, non potendo più le Regioni sottrarre parti dei propri territori alla costruzione degli impianti FER, sono stati altresì limitati gli ambiti di intervento legislativo regionale in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In questo quadro, alcune Regioni – tra cui, appunto, la Sardegna – hanno tentato di sottrarsi alla disciplina unificante statale, attraverso la previsione di misure restrittive, volte a contrastare la diffusione degli impianti FER, al fine di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente⁵¹, ai sensi dell'art. 9 Cost⁵².

Tali previsioni legislative regionali sono state, però, censurate dalla Corte costituzionale che ha fortemente valorizzato il principio della massima diffusione degli impianti FER⁵³, dichiarando l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedevano limitazioni alla realizzazione degli stessi, rispetto a specifiche parti del territorio regionale e, quindi, legittimando un forte accentramento delle relative decisioni.

Nello specifico, con la sentenza in commento, la Corte è arrivata a dichiarare l'illegittimità di disposizioni legislative di una Regione speciale che derogavano o limitavano l'applicazione del principio di mas-

⁵¹ Sull'evoluzione della normativa regionale in materia di aree idonee alla localizzazione degli impianti FER si vedano: L. BITTO, F. FURLAN, *La transizione dalle aree non idonee alle aree idonee tra ambiziosi obiettivi europei e cauta legislazione domestica*, in *Le Regioni*, n. 3-4, 2024, pp. 511 ss.

⁵² Ricostruisce il dibattito sul bilanciamento tra interessi dopo la revisione costituzionale del 2022, anche rispetto ai beni tutelati nell'art. 9, A. PAPA, *La tutela dell'armonia di un territorio, ovvero dell'equilibrio (possibile) tra beni culturali, paesaggio e ambiente*, in A. MORRONE, A.M. NICO, A. PAPA (a cura di), *Fondata sull'ambiente. Per un nuovo patto costituzionale e la sua implementazione*, Bologna, 2026, pp. 26 ss.

⁵³ Su tale principio e sul suo bilanciamento con altri valori costituzionali, si vedano: S. PEDUTO, *La pianificazione delle aree idonee come strumento di risoluzione dei conflitti tra interesse strategico, paesaggistico e ambientale*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, n. 3, 2024, pp. 699 ss.; F. GALLARATI, *La diffusione delle energie rinnovabili nel bilanciamento tra principi costituzionali: evoluzione giurisprudenziale e scenari futuri*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 3, 2025, pp. 1 ss.

sima diffusione delle FER. Più esattamente, lo Statuto speciale è stato considerato come parametro di costituzionalità di alcune disposizioni censurate; disposizioni che, a giudizio dei giudici costituzionali, si ponevano in contrasto con il limite del «rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», di cui all'art. 3 dello Statuto, e non rispettavano i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» nella materia concorrente «produzione e distribuzione dell'energia elettrica», di cui all'art. 4, lett. e) dello Statuto⁵⁴. Appare, inoltre, significativo che, nella sentenza *de qua*, la Corte non solo abbia sottolineato lo stretto rapporto tra la diffusione delle energie rinnovabili e le «finalità di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico», come in passato⁵⁵, ma abbia fatto riferimento all'«interesse delle future generazioni»⁵⁶, di cui al terzo comma dell'art. 9, come modificato nel 2022. La Corte ha dunque collegato l'interesse alla diffusione delle energie rinnovabili all'obbligo, posto in capo alla Repubblica, di tutelare l'ambiente; obbligo che, a seguito della riforma dell'art. 9 Cost., è diventato un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale⁵⁷.

⁵⁴ Al riguardo, si veda M. BETZU, *La transizione energetica e le Regioni: osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025*, in *Oss. cost. AIC*, n. 2, 2026, spec. pp. 12 ss., il quale si chiede cosa rimane «della specialità».

⁵⁵ Si cfr., in questo senso, Corte cost. 11 marzo 2025, n. 28, punto 4.1 del *Cons. in dir.*

⁵⁶ Punto 6.2 del *Cons. in dir.* Sul tema delle future generazioni, dopo la riforma del 2022, si vedano: R. BIFULCO, «Il compito che definisce la nostra generazione»: la l. cost. 1/2022 nella prospettiva dell'*Environmental Constitutionalism*, in *Pass. Cost.*, n. 2, 2022, pp. 45 ss.; A. D'ALOIA, *L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale*, ivi, pp. 26 ss.; D. PORENA, *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2022, spec. p. 141; G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2022; ID., *La tutela dell'ambiente «anche nell'interesse delle future generazioni»: a proposito della valutazione d'impatto generazionale*, in A. MORRONE, A.M. NICO, A. PAPA (a cura di), *Fondata sull'ambiente*, cit., pp. 273 ss.

⁵⁷ Sulla portata innovativa della riforma del 2022, si vedano, in particolare: R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2022; A. MORRONE, *Fondata sull'ambiente*, in *Istituzione del federalismo*, n. 4, 2022, pp. 783 ss.; ID., *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in mate-*

Al riguardo, non va trascurato che un'eventuale conferma di questo orientamento potrebbe portare ad un'ulteriore valorizzazione del principio della massima diffusione delle FER, riconducendolo direttamente a un principio costituzionale e non più solo agli obblighi europei e internazionali di cui all'art. 117 Cost.

Più in generale, poi, dalla costante giurisprudenza costituzionale emergono alcuni orientamenti interpretativi di particolare rilievo. In primo luogo, la Corte costituzionale, nel pronunciarsi in merito alle limitazioni regionali alla localizzazione degli impianti FER ha sempre considerato solamente la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente, per affermare il superamento dei limiti dei principi fondamentali⁵⁸. In questa prospettiva, non si è tenuto conto che tale competenza è intersecata da materie di competenza regionale (il governo del territorio e, in alcune Regioni speciali, la tutela del paesaggio) e non si è considerata la possibilità – riconosciuta dalla Corte stessa⁵⁹ – di spazi di intervento re-

ria di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno (28 gennaio 2022), Napoli, 2022, pp. 91 ss. e, più recentemente, ID., La Costituzione dell'ambiente fondamento della Repubblica, in A. MORRONE, A.M. NICO, A. PAPA (a cura di), Fondata sull'ambiente, cit., pp. 9 ss.; R. FATTIBENE, Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3, 2022; P. BILANCIA, La riforma dell'art. 9 della Costituzione: prospettive e possibili criticità, in A. LAMBERTI (a cura di), Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali. Atti del Convegno Internazionale di studi (Università degli Studi di Salerno – Comune di Cava de' Tirreni, 1, 2 e 3 dicembre 2022), Tomo II, Napoli, 2023, pp. 1111 ss. Sull'importanza dell'introduzione di un nuovo principio fondamentale «ambientalista», sia consentito rinviare a G. MARCHETTI, Il «principio fondamentale ambientalista» nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull'assetto costituzionale, Torino, 2024.

⁵⁸ In tal senso, *ex plurimis* Corte cost. 11 marzo 2025, n. 28; 23 febbraio 2023, n. 27; 27 ottobre 2022, n. 221; 21 ottobre 2022, n. 216; 13 maggio 2022, n. 121 e 25 marzo 2022, n. 77.

⁵⁹ Si cfr. Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407; 20 dicembre 2002, n. 536; 7 ottobre 2003, n. 307; 23 gennaio 2009, n. 12; 5 marzo 2009, n. 61; 24 luglio 2009, n. 247 e, più di recente, 14 novembre 2018, n. 198 (sulla quale si veda M. CECCHETTI, *La Corte costituzionale come «titano» nell'esplosione della complessità: il contenzioso tra Stato e Regioni sulla riforma dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, Torino, 2021, pp. 951 ss.).

gionale, in *melius*, in materia di tutela dell'ambiente⁶⁰, nonostante sia di competenza esclusiva statale. Inoltre, non si è tenuto in considerazione che, a seguito della riforma del 2022, la tutela dell'ambiente è diventata una finalità costituzionale che impone un obbligo, in tal senso, in capo alla Repubblica, quindi a tutte le sue componenti, non solo allo Stato. In secondo luogo, la Corte costituzionale ha valorizzato il ruolo amministrativo della Regione⁶¹. L'autonomia decisionale delle Regioni, nel caso della localizzazione degli impianti FER, non si concretizza attraverso l'esercizio del potere legislativo ma nell'attività amministrativa che consente di compiere scelte politiche discrezionali al riguardo, tenendo conto degli interessi paesaggistici e ambientali⁶².

⁶⁰ Sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela dell'ambiente, si vedano, tra i più recenti: D. PORENA, *L'ambiente come «materia» nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: «solidificazione» del valore ed ulteriore «giro di vite» sulla competenza regionale*, in *Federalismi.it*, n. 2, 2009, pp. 3 ss.; R. BIFULCO, *Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117.2.S) e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117.3)*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001*, cit., pp. 225 ss. e ID., *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti supr. sal.*, n. 2, 2019, pp. 305 ss.; P. BILANCIA, *Le Regioni e l'ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo contemporaneo*, ivi, 2019, spec. p. 344; M. CECCHETTI, *Tutela ecologica e riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni: gli assetti consolidati e le prospettive di possibile evoluzione dopo la riforma costituzionale del 2022*, in A. MORRONE, A.M. NICO, A. PAPA (a cura di), *Fondata sull'ambiente*, cit., pp. 163 ss.; A. NAPOLITANO, *Ambiente, salute e livelli di governo. L'effettività dei nuovi principi costituzionali tra pluralismo territoriale e unità della Repubblica*, ivi, pp. 189 ss.; D. MESSINA, *Tutela dell'ambiente e riparto di competenze: riflessioni a partire dalla sentenza «Terra dei Fuochi»*, ivi, pp. 213 ss. Sia consentito rinviare, inoltre, a G. MARCHETTI, *Il ruolo dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente*, in *DPERonline*, n. spec. 1, 2025, pp. 1 ss.

⁶¹ In tal senso, M. BETZU, *La transizione energetica e le Regioni*, cit., p. 15.

⁶² Sul tema, si vedano: C. MAINARDIS, *Competenza concorrente e fonti secondarie*, cit., p. 1342; M. CECCHETTI, *Emergenze e tutela dell'ambiente: dalla «straordinarietà» delle situazioni di fatto alla «ordinarietà» di un diritto radicalmente nuovo*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2024, p. 78.

7. *Considerazioni conclusive sulla necessità di un equo bilanciamento degli interessi*

Alla luce di quanto osservato finora, si può affermare che la concreta ponderazione di interessi confliggenti, quali lo sviluppo delle FER, per un verso, e la tutela del paesaggio e dell'ambiente, per l'altro, avviene, in sostanza, su due piani: sul piano della legislazione statale e su quello amministrativo delle Regioni⁶³. Si tratta di un modello che, come si è visto, ha portato, in generale, al di là della vicenda sarda, ad una forte conflittualità tra le Regioni e lo Stato e che impone un ripensamento dell'approccio, sia statale che regionale, rispetto all'adozione delle decisioni relative all'allocazione degli impianti FER. Da un lato, appare fondamentale una maggiore partecipazione regionale ai processi decisionali statali, particolarmente utile ai seguenti fini: evitare un eccessivo accentramento delle scelte e garantire alle Regioni un certo grado di discrezionalità nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione che, oltre ad essere adeguatamente motivati, devono basarsi su criteri tecnici oggettivi individuati, appunto, a livello centrale; individuare meglio gli interessi dei singoli territori che poi dovranno essere ponderati dalle Regioni nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione; evitare conflitti, soprattutto in sede di giustizia amministrativa e costituzionale, che rallentano il processo di sviluppo delle FER. Dall'altro lato, appare indispensabile che le Regioni adottino le proprie decisioni in un'ottica di maggiore collaborazione e responsabilità, allo scopo di favorire, in concreto, il perseguimento dell'obiettivo nazionale di sviluppo delle energie rinnovabili. Da questo punto di vista, le Regioni dovrebbero abbandonare la tendenza – censurata dalla costante giurisprudenza costituzionale – ad adottare leggi volte ad ostacolare, *a priori* e senza valide ragioni di carattere tecnico-scientifico, la realizzazione degli impianti nei rispettivi territori. Esse dovrebbero, invece, adottare le loro scelte, in merito all'allocazione degli impianti FER, nell'ambito

⁶³ Sull'impatto, in generale, della transizione ecologica sul sistema amministrativo, si vedano: F. DE LEONARDIS, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 2021, pp. 779 ss.; A. MOLLITERNI, *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in *Riv. dir. comp.*, n. 2, 2022, spec. pp. 443 ss.

del procedimento amministrativo, effettuando un'equa ponderazione degli interessi, caso per caso; procedimento che permette, nella fase istruttoria, di acquisire conoscenze tecniche e scientifiche e coinvolgere gli enti territoriali e le comunità locali, sulle quali ricadono, in concreto, le conseguenze, positive o negative, degli impianti.

In conclusione, posto che il modello conflittuale adottato finora dallo Stato e dalle Regioni ha, di fatto, reso difficile un equo bilanciamento degli interessi e rallentato l'effettivo sviluppo delle FER, si ritiene che sia necessario un cambio di passo, da parte di tutti i livelli di governo, nella direzione di una maggiore collaborazione e responsabilità. Ciò al fine di contemperare l'esigenza di una gestione unitaria della politica energetica nazionale con la necessità di lasciare spazi di autonomia alle Regioni.

Abstract

Ita

Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di gran parte delle disposizioni della l. r. Sardegna n. 20/2024. La Corte – in conformità alla propria consolidata giurisprudenza sul tema – ha delimitato ulteriormente il ruolo legislativo delle Regioni, alle quali viene riconosciuto quasi esclusivamente un ruolo amministrativo in materia di allocazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Vengono quindi compiute alcune riflessioni sulle conseguenze pratiche della sentenza, sul ruolo delle Regioni in materia di FER e sui suoi riflessi sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Ci si sofferma, infine, sull'importanza di un equo bilanciamento degli interessi – quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, e l'interesse allo sviluppo delle FER, dall'altro – e sulla necessità di un ripensamento dell'approccio, sia statale che regionale, rispetto all'adozione delle decisioni relative agli impianti FER.

Parole chiave: sent. Corte cost. n. 184/2025; l. r. Sardegna n. 20/2024; Regioni; energie rinnovabili; tutela del paesaggio e dell'ambiente.

En

The paper analyzes the Constitutional Court's ruling no. 184 of 2025, which declared the constitutional illegitimacy of most of the provisions of Sardinia regional law no. 20/2024. The Court – in accordance with its consolidated case law on the subject – has further limited the legislative role of the Regions, which are recognized almost exclusively as having an administrative role in matters of the allocation of renewable energy production plants (RES). Some reflections are then made on the practical consequences of the ruling, on the role of the Regions in renewable energy matters and its implications for landscape and environmental protection. Finally, the paper also focuses on the importance of a fair balance of interests – such as landscape and environmental protection, on the one hand, and the interest in developing renewable energy, on the other – and on the need to rethink the State and Regional approach to the adoption of decisions regarding the RES plants.

Keywords: Constitutional Court's ruling no. 184 of 2025; Sardinia regional law no. 20/2024; regions; renewable energy; landscape and environmental protection.